

REGOLAMENTO (CEE) N. 3155/74 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 1974****che modifica gli importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2497/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2547/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/74⁽⁴⁾;

considerando che i nuovi prezzi limite per l'intervento validi nel settore del vino sono applicabili a decorrere dal 16 dicembre 1974; che occorre tener conto di tale situazione alla fissazione degli importi compensativi;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2670/74⁽⁶⁾, sono stati fissati diversi tassi di conversione rappresen-

tativi applicabili nel settore agricolo per la lira italiana; che per i vini gli effetti di tali fissazioni sono stati in una certa misura rinviati al 16 dicembre 1974; che a tal fine i prezzi limite per l'intervento validi in Italia sono stati fissati ad un livello inferiore a quello risultante dall'applicazione dei tassi rappresentativi; che nel fissare gli importi compensativi monetari è stato tenuto conto di tale situazione; che a partire dal 16 dicembre 1974 non è più necessario tenerne conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 2547/74, la parte 6 è sostituita da quella di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 272 del 7. 10. 1974, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 322 del 2. 12. 1974, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 10. 11. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 23. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

PARTE 6

SETTORE VINO

Importi compensativi monetari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione			Importi da concedere all'importazione e da riscuotere all'esportazione				
		Germania DM	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux.	Paesi Bassi Fl.	Regno Unito £	Irlanda £	Italia Lit.	Francia FF	
ex 22.05 C I e C II	Vino da pasto avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8,5° e una gradazione alcolometrica totale non superiore a 15° compresi i vini rossi, rosati e bianchi importati	0,68	2,1	0,15	— grado/hl — 0,088	0,066	53	0,77	
ex 22.05 C I	Vino da pasto del tipo R III ai sensi del regolamento (CEE) n. 945/70, compresi i vini rossi presentati all'importazione sotto il nome di vitigno Portugieser	11,00	34,5	2,37	— hl — 1,420	1,065	853	12,35	
ex 22.05 C I	Vino da pasto dei tipi A II e A III ai sensi del regolamento (CEE) n. 945/70, compresi i vini bianchi presentati all'importazione sotto il nome di vitigno Riesling o Sylvaner	15,07	49,2	3,39	2,027	1,519	1 218	17,63	